



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **7240/2016** promossa da:

PELUSO Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Soprano, presso il quale domicilia in Nola alla via G. Bruno, n. 50;

ATTRICE

E

MARTE SPV S.r.l. e per essa la Hoist Italia S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito in Napoli alla via Chiatamone 53/c presso lo studio dell'avv. Palmieri Emanuele;

CONVENUTA

E

CE.LA.DI.PO. s.n.c. di Felice Covone (P.iva: 01443481211) con sede legale in San Vitaliano (NA) alla via Frascatoli;

CONVENUTA – CONTUMACE

E



COVONE GIULIA nata a San Vitaliano (NA) il 25.11.1968 – C.f.: CVNGLI68S65I391M);

CONVENUTA – CONTUMACE

E

LOMBARDI GIOVANNINA in proprio e quale erede di Covone Giovanni, nata a Cimitile (NA)

il 5.7.1935 – C.f.: LMBGNN35L45C697B);

CONVENUTA – CONTUMACE

E

COVONE FELICE nato a San Vitaliano (NA) il 26.5.1964 – C.f.: SVNFLC64E26I391W;

CONVENUTO – CONTUMACE

E

DI GIAMPIETRO PATRIZIA nata a Luco de Marsi il 10.9.1963 – C.f.: DGMPRZ63P50E723G

CONVENUTA – CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.5.023, le parti costituite si sono riportate ai propri scritti, chiedendone il pieno accoglimento.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 404, I comma c.p.c., Peluso Lucia nella sua qualità di soggetto disponente dei diritti conferiti nel “*Trust Peter Pan*” (c.d. Trustee) ha chiesto preliminarmente di accertare e dichiarare l'anteriorità della trascrizione dell'atto costitutivo del Trust, rispetto a quella avente ad oggetto la domanda giudiziale proposta dalla Banca Popolare di Novara S.p.A. contro Covone Giovanni, Lombardi Giovannina e Covone Giulia, tesa ad ottenere la declaratoria di



inefficacia *ex art. 2901 c.c.*, dell'atto di vendita stipulato tra le parti medesime, giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento (sentenza n. 681/2016). Ciò in quanto, a seguito del predetto atto, Covone Giulia ha costituito il "Trust Peter Pan", conferendovi proprio i beni acquistati dai genitori.

In conseguenza di tanto, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la inefficacia e/o la inopponibilità della suindicata sentenza n. 681/2016 emessa dal Tribunale di Nola.

Si è costituita in giudizio la convenuta, Marte SPV S.r.l., la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, ed in via subordinata, ovvero in caso di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto costitutivo del "Trust Peter Pan".

Nonostante la regolare notifica non si sono costituiti in giudizio i convenuti, Ce.la.di.Po. s.n.c. di Covone Felice, il sig. Covone Felice, le sigg.re Covone Giulia, Lombardi Giovannina e Di Giampietro Patrizia: ne va pertanto dichiarata la contumacia.

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

L'odierna attrice, attraverso lo strumento della opposizione di terzo di cui all'art. 404, I comma c.p.c., chiede emettersi pronuncia di inefficacia/inopponibilità della sentenza 681/2016 nei confronti del Trust Peter Pan, fondata sul presupposto che quest'ultimo è stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale definita con la sentenza suindicata.

L'art. 404 c.p.c. legittima l'opposizione proposta dal terzo avverso una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, "quando pregiudica i suoi diritti".



La dottrina ha storicamente individuato il requisito nel pregiudizio del cd. danno da esecuzione (sia nel caso di esecuzione forzata che di attuazione volontaria del comando contenuto nella sentenza).

La giurisprudenza ha ritenuto legittimato a proporre l'opposizione *"chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva con la sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto"* (Cass. n. 2722 dell'8.3.1995).

Il rimedio in esame, pertanto, consente di superare le preclusioni del giudicato (ove formatosi) allorché la parte intenda rimuovere il pregiudizio che da essa ne deriva ad un proprio diritto autonomo, e che la medesima parte non è stata in grado di far valere (ma che avrebbe potuto far valere, ove avesse preso parte al giudizio) (Cass. n. 9500 del 13.6.2003).

Ciò posto, occorre considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 2901, comma 4, c.c., *"l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione"*. In altri termini, la sorte della domanda di revoca non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, a meno che la relativa domanda (di revoca) sia stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di acquisto effettuato dall'ulteriore terzo. Ne consegue che, laddove l'acquisto sia avvenuto a titolo gratuito, la declaratoria di inefficacia è, con ogni evidenza, idonea a pregiudicare il diritto del terzo, indipendentemente dallo stato soggettivo di quest'ultimo.

In questa prospettiva, è stato affermato che *"Il terzo subacquirente di un immobile può intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del suo dante causa e di chi aveva a questi venduto il bene, non solo per far valere l'insensibilità del proprio acquisto rispetto all'eventuale sentenza di accoglimento, ma anche per sostenere le ragioni del proprio dante causa rispetto alla domanda revocatoria. Nel primo caso, il terzo subacquirente assume la veste di interventore autonomo, in quanto fa valere un diritto proprio; nel secondo assume invece la veste di interventore adesivo dipendente, ed è di conseguenza privo di legittimazione ad impugnare la*



sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, ove il suo dante causa vi abbia prestato acquiescenza” (Cass. n. 11858 del 27.5.2011).

Laddove, invece, il conflitto investa la priorità della trascrizione (tra la domanda di revoca e l'atto di acquisto da parte del successivo acquirente), la Corte di Cassazione ha affermato che *“in forza del combinato disposto dell'art. 2901 c.c. e art. 2652 c.c., comma 1, n. 5, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente alla trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, la dichiarazione di inefficacia ottenuta all'esito di quel giudizio è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che - non importa se in buona o mala fede - abbiano trascritto od iscritto l'atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda. Diversamente, ove la domanda di revoca sia trascritta successivamente alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo, questo non è pregiudicato nei propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede, senza che, però, ciò possa ritenersi effetto della inopponibilità e/o opponibilità diretta ed immediata della sentenza di revocatoria nei confronti del subacquirente, dovendosi, pertanto, verificare se l'acquisto a titolo oneroso sia avvenuto in buona o in mala fede. A tal fine, giacché (come detto) non operano gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, è dunque necessario un apposito accertamento giudiziale (in base ad autonoma azione), il quale, per potersi concludere con una declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, dovrà acclararne la mala fede” (Cass. n. 16293 del 4.8.2016).*

Poste tali necessarie premesse, non v'è dubbio che l'odierna attrice abbia legittimamente azionato lo strumento processuale in esame, in quanto potenzialmente pregiudicata dalla pronuncia emessa dal Tribunale di Nola nel 2016.

Ciò posto, di preliminare importanza risulta l'indagine circa la natura onerosa o gratuita del Trust in esame.



Il Trust è un istituto di origine anglosassone che il nostro ordinamento non disciplina con una specifica legge (seppur riconosciuto, come da Convenzione Aja dell'1.7.1985, ratificata con legge 364/1989): ad ogni modo, pur non essendo una figura tipica, non si dubita più della legittimità di questo strumento, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti (art. 1322 c.c.), con cui, in buona sostanza, si realizza l'effetto di segregazione patrimoniale dei beni oggetto di atto di disposizione rispetto al patrimonio sia del settlor che del trustee, in vista del raggiungimento di un dato scopo.

Parimenti, è rimessa all'autonomia negoziale la decisione in ordine alla natura giuridica (onerosa o gratuita) di un tale atto di disposizione. In proposito la Suprema Corte ha affermato che *“il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l'appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, in quanto l'onerosità dell'incarico affidato a quest'ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario)”* (Cass. n. 9320 del 4.4.2019).

Avendo specifico riguardo ai trust cd. familiari, la medesima giurisprudenza di legittimità ha affermato che esso *“non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. L'atto di conferimento di beni in trust, posto in essere allo*



scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni e di esigenze familiari, ha quindi natura gratuita”.

Venendo al caso in esame, nel Trust Peter Pan vi sono due soggetti disponenti, non solo Covone Giulia (contumace nel presente giudizio, nonché convenuta soccombente nel giudizio ex art. 2901 c.c.) ma anche l'Associazione San Vitaliano (il cui Presidente, peraltro, è la medesima Covone Giulia), e conseguentemente due categorie di soggetti beneficiari (ovvero, gli eredi di Covone Giulia, per quanto concerne i beni costituiti dalla medesima, e Gammella Federica, per quelli conferiti dall'Associazione San Vitaliano), ma un solo Trustee (ovvero, in origine Vessel Green AG, e successivamente Peluso Lucia, odierna attrice).

Nel primo allegato all'atto costitutivo del Trust sono inoltre descritte le attività cui adibire i beni in esso confluiti, ovvero – a mero titolo esemplificativo – la gestione del patrimonio, la concessione dei prestiti, il rilascio di garanzie, la formazione di società.

Da ciò può desumersi che il Trust in esame non è un Trust familiare, quantomeno non in senso stretto (nonostante, allo stato, disponente – nella parte relativa ai beni conferiti da Covone Giulia – trustee e beneficiari siano tutti componenti della famiglia), non solo perché in principio l'amministrazione e la gestione dei beni è stata demandata a soggetto esterno alla famiglia (la società Vessel Green AG), ma anche perché non assume lo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze familiari.

Nondimeno, non può non darsi atto che il Trust Peter Pan non contiene alcuna disposizione da cui possa desumersi che lo stesso sia stato costituito in adempimento di un obbligo, o dietro pagamento di un corrispettivo, e dunque la natura onerosa dello stesso; piuttosto, appare evidentemente riconducibile ad una libera e spontanea manifestazione di volontà del disponente (Covone Giulia, per quanto di interesse nella controversia in oggetto), prestata in mancanza di vantaggio patrimoniale.



In ragione di tali considerazioni va riconosciuta la natura gratuita del Trust Peter Pan.

Di conseguenza, non risulta rilevante la questione oggetto della prima domanda attorea, ovvero l'accertamento dell'antiorità della trascrizione del Trust rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, e ciò in quanto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. non pregiudica i soli diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, il cui acquisto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione, ma non anche i diritti acquisiti a titolo gratuito (indipendentemente dalla buona o mala fede dell'acquirente, e dal momento di trascrizione del relativo atto), come nel caso di specie.

Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, la sentenza 681/2016 è senz'altro opponibile all'attrice: per l'effetto, la domanda attorea non può che essere rigettata.

Ogni ulteriore questione, ivi compresa la domanda di nullità (formulata dalla convenuta costituita in via meramente subordinata), resta assorbita nella presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022, tenuto conto della complessità e del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e delle difese espletate dalle parti.

Nulla sulle spese di lite per quanto concerne la posizione dei convenuti contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare la contumacia di Ce.la.di.Po. s.n.c. Covone Felice, Covone Felice, Covone Giulia, Lombardi Giovannina e Di Giampietro Patrizia;
- Rigettare la domanda di inefficacia/inopponibilità per i motivi di cui in parte motiva;
- Condanna Peluso Lucia al pagamento delle spese di lite in favore di Marte SPV S.r.l., che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;



- Nulla sulle spese di lite per quanto concerne la posizione dei convenuti contumaci.

Nola, 26 ottobre 2023

Il Giudice

(dott. Antonio Tufano)

